

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 4 AGO. 2000

=====

ADDI' 4 AGO. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

| | | | | | |
|---------------|-------------|-----------------|------------|----------------|-----------|
| STORACE | Francesco | Presidente | GARGANO | Giulio | Assessore |
| SIMEONI | Giorgio | Vice Presidente | IANNARILLI | Antonello | " |
| ARACRI | Francesco | Assessore | ROBILOTTA | Donato | " |
| AUGELLO | Andrea | " | SAPONARO | Francesco | " |
| CIARAMELLETTI | Luigi | " | SARACENI | Vincenzo Maria | " |
| DIONISI | Armando | " | VERZASCHI | Marco | " |
| FORMISANO | Anna Teresa | " | | | |

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: CIARAMELLETTI - VERZASCHI

DELIBERAZIONE N° 1869

Proposta di legge regionale concernente:
"Riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni, di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della Legge 5.1.94, n. 36, e proroga della natura delle utenze relative alle piccole derivazioni"

Proposta di legge
Dichiarata ricevibile
Assegnata alle Commissioni

Roma, 4/8/2000
Il Segretario del Consiglio
(Dott. Saverio Guccione)
[Signature]



OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente : Riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni, di utilizzare e derivare acqua sotterranea divenute pubbliche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 , e proroga della durata delle utenze relative alle piccole derivazioni.



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore per le Politiche dei Trasporti e Lavori Pubblici- Area

DELIBERA

di approvare e sottoporre al Consiglio regionale la sotto indicata proposta di legge;

VISTO il R. D. 11.12.33, n° 1775 - Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il D.P.R. 15.1.72, n° 8 - Trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici;

VISTO il D.P.R. 24.7.77, n° 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22.7.75, n. 382;

VISTO il Decreto Legislativo 12.7.93 n° 275 - Riordino in materia di concessioni di acqua pubblica;

VISTA la legge 5.1.94, n° 36 - Disposizioni in materia di risorse idriche;

VISTA la legge 30.3.99, n° 136 - Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale;

VISTA la legge regionale 11.12.98, n°53 - Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18.5.89, n° 183;

VISTO il decreto legislativo 11.5.99, n° 152 - Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTA la legge regionale 6.8.99 n° 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;

VISTO il D.P.R. 18.2.99 n° 238 - Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5.11.94, n° 36 in materia di risorse idriche;

VISTO l'art. 2 della legge 17.8.99, n° 290 - Proroga dei termini nel settore agricolo.

RITENUTO che l'art. 2 della legge 290/99 prescrive che le regioni adottano, entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedimenti finalizzati alla semplificazione degli adempimenti, con particolare riferimento alle utenze minori;

RITENUTO che la legge regionale 53/98 delega alle province le funzioni relative alla tutela, all'uso ed alla valorizzazione delle risorse idriche, in particolare quelle concernenti:

- le concessioni di piccole derivazioni per l'utilizzazione di acque pubbliche;
- le licenze per l'attingimento di acque pubbliche;
- le ricerche, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee;
- la tutela e la salvaguardia dell'igiene e della salute....

CONSIDERATO che in attuazione del dlgs 275/93 sono stati denunciati circa 130.000 pozzi, di cui circa 15.000 soggetti a concessione di acqua pubblica;

CONSIDERATO che con la legge 290/99 sono stati riaperti i termini per le denunce dei pozzi di cui al dlgs 275/93 e che saranno acquisite nuove denunce soggette a concessione di acqua pubblica;

CONSIDERATO che le province sono state delegate alla gestione delle risorse idriche e che dovranno far fronte al numero elevato di procedimenti amministrativi;

RITENUTO necessaria ai sensi della legge 290/99 la semplificazione dei procedimenti amministrativi al fine di dare risposte in tempi reali ai cittadini che richiedono la concessione a derivare acqua pubblica;

RITENUTO opportuno semplificare il procedimento amministrativo previsto dal r.d. 1775/33 poiché lungo e farraginoso (pubblicazioni sul FAL, sulla Gazzetta Ufficiale, all'albo pretorio, visita locale d'istruttoria, acquisizione domande concorrenti, opposizioni);

si propone la seguente proposta di legge.

DELIBERA

di approvare e di sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale, composta di n° 6 articoli ^{di utilità} concernente il "Riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni, di utilizzare e derivare acqua sotterranea divenute pubbliche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e proroga della durata delle utenze relative alle piccole derivazioni".



RELAZIONE

Alla proposta di legge regionale concernente : " Riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni, di utilizzare e derivare acqua sotterranea divenute pubbliche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 , e proroga della durata delle utenze relative alle piccole derivazioni".

Con la presente proposta di legge s'intende riconoscere il diritto ai proprietari, possessori o utilizzatori di pozzo che derivavano acqua, divenuta pubblica ai sensi della legge 36/1994.

Infatti, ai sensi del R.D. 1775/1933 le acque erano sottoposte ad un regime pubblico e privato : le acque superficiali erano state dichiarate quasi tutte pubbliche, mentre quelle sotterranee erano soggette ad un regime privato. Pertanto i proprietari, possessori o utilizzatori di pozzo potevano edurre liberamente, senza concessione, l'acqua. Con l'entrata in vigore del D.P.R. 238/1999 tutti i proprietari possessori o utilizzatori di pozzo, con esclusione di quelli domestici, debbono chiedere la concessione.

Le denunce pozzi presentate, ai sensi del d.lgs. 275/1993 e successive modifiche o integrazioni, nell'ambito regionale ammontano a circa 130.000, che aumenteranno a circa 180.000- 200.000 con la proroga dei termini al 21 agosto 2000, ai sensi della legge 290 / 1999.

Tutte le denunce suddette dovrebbero essere istruite, ai sensi del R.D.1775/1933, dalle amministrazioni provinciali e regionale.

Da quanto sopra si evidenzia la difficoltà delle Pubbliche Amministrazioni ad istruire le domande di concessione, nonché le denunce pozzo, anche in considerazione del rilascio delle deleghe alle province. Si può ipotizzare che i procedimenti amministrativi potrebbero durare diversi decenni, determinando un abusivismo diffuso ed un danno all'erario dello Stato e della Regione.

Per risolvere detto problema è stata elaborata la presente proposta di legge che proroga di dieci anni il diritto acquisito degli utenti che emungevano meno di 20 l / s acqua all'entrata in vigore del D.P.R. 238 / 1999, pagando il canone e l'imposta regionale. Gli utenti saranno individuati dal catasto pozzi, ricogniti in elenchi che saranno trasmessi al Ministero delle Finanze per la riscossione del canone e dell'imposta regionale.

Per comprendere più facilmente la problematica si descrive il procedimento amministrativo in vigore, nonché l'applicazione delle leggi regionali di delega.

Il procedimento amministrativo previsto dal R.D. 1775/1933 è molto complesso e farraginoso:

- acquisizione domanda di concessione in duplice copia;
- pubblicazione della domanda sulla G.U., sul F.A.L. e sul B.U.R.L.;
- pubblicazione del progetto all'albo pretorio del comune ove ricadono le opere;
- acquisizione di opposizioni o domande concorrenti;
- visita locale d'istruttoria;
- parere autorità di bacino;
- relazione d'istruttoria;
- redazione del disciplinare di concessione;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

- parere del Ministero delle Finanze;
- parere del C.T.C.R. qualora siano state presentate domande concorrenti o opposizioni;
- determina finale di concessione;
- pubblicazioni sulla G.U. della determina di concessione;
- invio determina e disciplinare al Ministero delle Finanze;
- invio del disciplinare di concessione all'Ufficio del Registro per la registrazione dell'atto;
- pagamento dei canoni di concessione e dell'addizionale regionale ,consegna dell'atto formale di concessione.

Il suddetto procedimento in media ha una durata di due o tre anni, anche se in alcuni casi può durare anche decenni, ed è di difficile attuazione se si tiene presente le innumerevoli novità legislative sotto indicate.

INNOVAZIONI LEGISLATIVE

La legge 5.1.1994 n. 36, il DPR 18.2.1999 n. 238, il Decreto Legislativo 12.7.1993, n. 275 , la legge 17 agosto 1999, n. 290, il decreto legislativo 11.5.1999 n. 152 hanno introdotto nel sistema normativo regolante il rilascio delle concessioni e l'esercizio delle utenze di acqua pubblica, di cui al R.D. 11.12.1933 n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni, numerose innovazioni procedurali tendenti a razionalizzare l'utilizzo delle risorse naturali.

Infatti, in applicazione del D.P.R. 238/1999, i soggetti che siano in particolare rapporto giuridico di fatto con l'acqua al 10.8.1999 possono far valere, pena di decadenza, il diritto al riconoscimento o alla concessione preferenziale di acqua che ha assunto natura pubblica ai sensi della legge 36/94, la quale ha dichiarato pubbliche tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorchè non estratte dal sottosuolo, modificando il r. d. 1775/1933 che considerava pubbliche esclusivamente le acque suscettibili ad "usi di pubblico generale interesse", iscritte in appositi elenchi. Solo relativamente ad esse era quindi necessaria la concessione per l'utilizzazione e la derivazione, mentre con l'attuazione dell'art. 1 della legge 36/94 citata tutti gli utenti di acqua pubblica debbono richiedere la concessione.

Tale disposizione è stata attuata in applicazione dell'art. 1 del d.p.r. 238/99 il quale stabilisce che tutte le acque sotterranee e superficiali, anche se raccolte in invasi e cisterne, appartengono allo stato e costituiscono demanio pubblico. La sola eccezione prevista attiene alle acque piovane che non sono state ancora convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi e cisterne.

Ne consegue che l'utilizzazione e derivazione delle stesse è sempre soggetta a concessione ad eccezione di singole fattispecie espressamente disciplinate dalla legge:

- art. 93 del r.d. 1775/33 (uso domestico);
- art. 1, comma 3 del d.p.r. 238/99 (è libera la raccolta di acque in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici).

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Considerate le importanti innovazioni succitate introdotte negli ultimi anni dal legislatore in merito al riconoscimento, alle concessione preferenziali di derivazioni di acque pubbliche ed alle denunce dei pozzi, nonché le innovazioni legislative introdotte con le leggi regionali in materia di organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo, ritiene opportuno che il Consiglio Regionale approvi il seguente schema di legge, al fine di semplificare la complessità della materia sottodescritta.

1. RICONOSCIMENTO DI UTENZA

L'art. 1, comma 4, del d.p.r. 238/99 dispone che coloro i quali alla data di entrata in vigore del d.p.r. medesimo (10/8/99) utilizzavano acque non pubbliche e che abbiano acquisito natura pubblica ai sensi della legge 36/94, possono chiedere, entro il 10 agosto 2000, il riconoscimento d'uso e di derivazione di cui all'articolo 3 del r.d. 1775/33.

I requisiti necessari per il riconoscimento nonché il relativo procedimento sono previsti e disciplinati dagli articoli 2 e 3 del r. d. 1775/33 e dagli articoli 4, 5, e 6 del r. d. 14/8/1920 n. 1285, ai quali si rinvia.

In particolare, comunque, si rileva quanto segue.

Il riconoscimento può essere chiesto dagli utenti che si trovino nelle condizioni in cui all'articolo 2, lettere a) e b) del r. d. 1775/33 e cioè:

- da coloro che hanno un titolo legittimo;
- da coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della l. 10/8/1884, n. 2644, hanno derivato e utilizzato acqua pubblica, limitatamente al quantitativo d'acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata durante il trentennio (fattispecie presumibilmente ormai esaurita).

Ai sensi dell'art. 55, ultimo comma, della legge 1775/33, le utenze che risultino abbandonate da oltre dieci anni non possono essere riconosciute in quanto decadute di diritto.


La domanda va presentata alla Provincia utilizzando l'apposito modello E), con i seguenti allegati:

1. copia autentica del titolo legittimo;
2. documentazione necessaria ad illustrare le eventuali opere di derivazione esistenti e i limiti della superficie irrigata;
3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dalla quale risulti l'uso e la derivazione di fatto dell'acqua pubblica alla data di entrata in vigore del d.p.r. 238/99;
4. modello D).

La domanda è affissa in copia per quindici giorni all'albo pretorio del comune territorialmente competente ed un estratto di essa è pubblicato sul F.A.L.. La pubblicazione è omessa nel caso in cui la domanda riguardi una portata di derivazione inferiore o pari a mod. 0,05 (l/s 5).

L'accertamento della validità del titolo, ai fini del riconoscimento, viene compiuta tenendo conto dei requisiti oggettivi (regolarità materiale del documento, imputazione ad autorità competenti secondo le leggi dell'epoca, ecc.) e soggettivi (appartenenza legittima del titolo a chi chiede il riconoscimento dell'uso).

In base ai risultati dell'istruttoria e degli accertamenti locali, la provincia emette il provvedimento di riconoscimento parziale o totale dell'utenza o respinge la domanda.


IL PRESIDENTE
 DELLA GIUNTA REGIONALE

cu

la

2. CONCESSIONE PREFERENZIALE

E' prevista e disciplinata dall'art. 4 del r. d. 1775/33 il quale dispone che "...gli utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso di acqua ai termini dell'art. 3 hanno diritto alla concessione limitatamente al quantitativo d'acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata, con esclusione di qualunque concorrente, salvo quanto disposto dall'art. 45". Il medesimo articolo prevede altresì che la domanda debba essere istruita con la procedura delle concessioni. La richiesta va presentata utilizzando il modello E) al quale debbono essere allegati:

1. il modello D);
2. tutta la documentazione richiesta per le nuove concessioni;
3. la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al precedente paragrafo 2 punto 3.

3. NUOVE CONCESSIONI

Le domande di nuove concessioni debbono essere istruite ai sensi dell'art. 7 e seguenti del T.U. succitato.

4. SUBDELEGHE

Con legge regionale del 5 marzo 1997, n. 4 e successive modificazioni sono state subdelegate tra l'altro alle province le funzioni amministrative concernenti:

1. la concessione di piccole derivazioni senza opposizione per l'utilizzazione di acque pubbliche;
2. la licenza per l'attingimento di acque pubbliche;
3. la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee.

La subdelega è diventata operativa a decorrere dall'entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 1998, n. 4312 contenente i primi indirizzi e direttive agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite.



Successivamente, la legge regionale del 6 agosto 1999, n. 14 ("Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo") ha abrogato (art.209) la citata legge 4/97 confermando però i conferimenti di funzioni già operative alla data di entrata in vigore della legge medesima (art. 191).

Va quindi ribadito che le province sono attualmente subdelegatarie delle funzioni in esame.

Opposizioni

La Regione ha invece riservato a se stessa le decisioni relative alle domande con opposizioni presentate durante il procedimento amministrativo concessorio. Al riguardo le Province, dopo aver esperito le formalità previste dalla legislazione vigente, debbono inviare il fascicolo inerente l'istruttoria all'Assessorato OO.RR.SS.e M., che lo inoltrerà all'attenzione del Comitato Tecnico Consultivo Regionale seconda sezione per esame e parere.

Solo successivamente il competente compartimento regionale adotterà l'atto formale che concluderà il procedimento amministrativo avviato.



Il Presidente
DELLA GIUNTA REGIONALE

Domande concorrenti

Durante il procedimento amministrativo concessorio possono essere presentate domande concorrenti, ovvero istanze tese ad avere la medesima concessione pur variando il progetto di derivazione. Al riguardo le Province, dopo aver esperito le formalità previste dalla legislazione vigente, debbono inviare il fascicolo inerente l'istruttoria all'Assessorato OO.RR.SS.e M., che lo inoltrerà all'attenzione del Comitato Tecnico Consultivo Regionale seconda sezione per esame e parere.

Solo successivamente la competente provincia adotterà l'atto formale che concluderà il procedimento amministrativo avviato.

Utenze per il consumo umano

Le richieste di utenza per il consumo umano debbono essere istruite ai sensi del decreto legislativo, n. 152/99 al fine di definire le aree di salvaguardia delle risorse idriche.

Le province che acquisiscono le istanze per il consumo umano debbono trasmettere copia della domanda all'Assessorato Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali competente, il quale provvederà all'applicazione dell'art. 21 del decreto in parola.

4. DELEGHE

Con legge regionale dell'11 dicembre 1998, n. 53 sono state delegate tra l'altro alle province le funzioni amministrative concernenti:

- la concessione di piccole derivazioni senza opposizione per l'utilizzazione di acque pubbliche;
- la licenza per l'attingimento di acque pubbliche;
- la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee;
- la tutela e la salvaguardia dell'igiene e della salute in dipendenza dell'uso potabile di risorse idriche di interesse e rilevanza sovracomunale.

Ai sensi dell'art.191 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti dalla Regione agli Enti Locali decorre dalla data di esecutività dei provvedimenti regionali di trasferimento di risorse umane, patrimoniali e finanziarie.

In attesa di attuare definitivamente le materie delegate restano pertanto confermate le funzioni subdelegate succitate.

5. DENUNCE POZZI

I proprietari, possessori o utilizzatori di pozzi esistenti al 21.8.1999, a qualunque uso adibiti, debbono presentare denuncia entro il 21.8.2000 ai sensi dell'art. 2 della legge 17.8.99, n. 290, qualora non sia stata già presentata ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 275/93.

Il pozzo deve essere denunciato obbligatoriamente compilando in duplice copia le schede all'uopo predisposte (modello B), le quali devono essere consegnate o spedite per raccomandata alla provincia competente per territorio.

La omessa denuncia del pozzo nel termine suddetto è punita con la sanzione amministrativa prevista dalla legislazione vigente.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

28

I pozzi scavati successivamente al 21.8.1999 debbono essere denunciati alle province ai sensi dell'art. 103 del R.D. 1775/33 (modello E).

Le schede succitate saranno distribuite dagli uffici comunali, provinciali e settori decentrati OO.LL.PP della regione.

La denuncia pozzi è stata avviata a seguito dell'applicazione del dlgs. 275/1993, che ha consentito alla Regione di costituire il primo catasto pozzi automatizzato e quindi di valutare le linee direttrici per riorganizzare la materia delle concessioni di acque pubbliche

Evadere circa 20.000 - 30.000 domande di concessione da parte delle province, nel momento storico delle deleghe (L.R. 14/1999), comporta confusione e ritardi che non sono consentiti, pena il rallentamento dello sviluppo economico, poiché non possono essere emunte le acque dal sottosuolo senza il titolo concessorio.

E' necessario, pertanto, dare risposte ai cittadini in tempo reale e non geologico, come succede ancora oggi per alcuni casi.

La proposta di legge tende, pertanto, a risolvere i problemi sopra descritti:

- consente di riconoscere, agli utenti che hanno presentato domanda o l'autodenuncia di derivazione di acqua pubblica da pozzo che insiste sulla proprietà privata, il diritto ad esercitare ed utilizzare l'acqua per dieci anni agli utilizzatori che derivano meno di 20 l/s. Con l'autodenuncia, che equivale a domanda di concessione, si snellisce il procedimento amministrativo ed è possibile redigere degli elenchi che possono essere trasformati in atti ricognitivi cumulativi, che tengono luogo di atto formale di concessione. Ovviamente è possibile redigere anche degli elenchi di diniego della concessione, qualora sia stato alterato l'equilibrio idrico, l'habitat o l'ecosistema.
- di prorogare ope legis al 2010 le concessioni scadute, al fine di consentire alle province il riordino amministrativo in un momento di trapasso delle competenze dallo Stato alle regioni e da quest'ultime alle province o agli EE.LL.

L'anno 2.000 potrebbe essere un anno di riorganizzazione dell'amministrazione regionale, delle province e degli EE.LL., pertanto, è opportuno snellire la vecchia procedura prevista dal R.D. 1775/1933, lasciando inalterata la parte finale di consegna dell'atto amministrativo di concessione e di riscossione del canone.

Altra considerazione che s'intende sottolineare è la seguente: i pozzi insistono tutti sulla proprietà privata e non sono soggetti agli innumerevoli contenziosi delle acque superficiali.

Si stima, pertanto, che il presente schema di legge possa produrre un'alta produttività amministrativa, consentendo agli utenti di operare nella piena legalità ed al demanio di riscuotere i canoni demaniali e l'addizionale regionale in tempi reali.

Roma 23-6-2000

IL RESPONSABILE DI SEZIONE (Dr. A. Sansoni) IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO (Ing. R. Besson)

IL DIRIGENTE DELL'AREA (Ing. G. Gaglioli)

L'ASSESSORE (Dr. Francesco Aracri)

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEG. alla DELIB. N. 1869

DEL 04 AGO 2000

Cu

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“Riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni, di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e proroga della durata delle utenze relative alle piccole derivazioni”

[Signature]

[Signature]
DELIBERAZIONE

g/2000

ART. 1
(Finalità)

1. La presente legge ha come finalità:

- a) il riconoscimento del diritto per le piccole derivazioni di cui all'articolo 2, di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi dell'articolo 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- b) la proroga della durata delle utenze di acqua pubblica relative alle piccole derivazioni, di cui all'articolo 6.

CCM

cu

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 2





(Ambito di applicazione e procedure
per il riconoscimento di utenze.)

1. Ai proprietari, utilizzatori o possessori di pozzi che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, captavano acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi dell'articolo 1, della l. 36/1994, per una portata inferiore o uguale a 20 l/s e che presentino apposita domanda ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del d.p.r. 238/1999, entro il 10 agosto 2000, è riconosciuto il diritto di utilizzare e derivare le acque stesse, secondo le procedure, le modalità e nei limiti previsti negli articoli 3, 4 e 5.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le denunce dei pozzi presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, della legge 30 aprile 1999, n. 136 e della legge 17 agosto 1999, n. 290, dalle quali risultino le condizioni di cui allo stesso comma 1, equivalgono a domanda di concessione.

3. Restano ferme, per le ipotesi non rientranti nel presente articolo, le disposizioni previste dalla normativa vigente.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 3

(Individuazione delle aree a regime idraulico
e idrogeologico alterato)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità di bacino territorialmente competente provvede ad individuare le aree in cui risulta alterato il regime idraulico e idrogeologico.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

REDAZIONE
REDAZIONE

Handwritten signature

ART. 4



(Parere dell'Autorità di bacino)

1. Le amministrazioni competenti provvedono a trasmettere le domande di cui all'articolo 2, comma 1, e le denunce dei pozzi di cui all'articolo 2, comma 2, all'Autorità di bacino territorialmente interessata che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione, comunica, anche sulla base dell'individuazione delle aree di cui all'articolo 3, il proprio parere alle amministrazioni stesse, in merito ad eventuali alterazioni o gravi danni al regime idraulico e idrogeologico. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende reso in senso favorevole.

cin

a

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE REGIONALE



ART. 5

(Riconoscimento o diniego del diritto di derivazione e
uso della risorsa)

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni competenti, tenuto conto del parere espresso, ai sensi dell'articolo 4, dall'Autorità di bacino, provvedono:

- a) ad individuare, con atto ricognitivo che tiene luogo dell'atto formale di concessione, gli utenti che rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, ai quali è riconosciuto il diritto, per 10 anni, di utilizzare e derivare, nei limiti di portata indicati nella domanda o nella denuncia dei pozzi o entro limiti inferiori indicati nell'atto ricognitivo stesso qualora venga rilevato che la derivazione in atto alteri il regime idraulico e idrogeologico, acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi dell'articolo 1 della l. 36/1994;
- b) a negare il riconoscimento del diritto di cui alla lettera a) nei casi in cui venga rilevato che la derivazione in atto provochi gravi danni al regime idraulico e idrogeologico e ad ordinare la sospensione della derivazione stessa e dell'uso della risorsa, nonché ad adottare gli ulteriori atti previsti dalla normativa vigente.

2. L'atto ricognitivo di cui al comma 1, lettera a), è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE PIEMONTE
DELLA PIEMONTE REGIONALE

ART. 6

(Proroga di concessioni)

1. E' prorogata al 31 dicembre 2010 la durata delle utenze di acqua pubblica relative alle piccole derivazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano scadute e non siano state rinnovate, ovvero non abbiano formato oggetto di apposita domanda di rinnovo già respinta, o che, comunque, non siano state dichiarate decadute dal diritto di derivare acqua pubblica.

2. Le amministrazioni provinciali, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad individuare, con atto ricognitivo che tiene luogo dell'atto formale di concessione, gli utenti che rientrano nella fattispecie di cui al comma 1.

3. L'atto ricognitivo di cui al comma 2 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Car

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

[Handwritten signature]